



Prot. c_m390/ 12620 / 3.4

Sèn Jan di Fassa, 5 dicembre 2018

Oggetto: Nomina del Responsabile per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamenti dell'Anagrafe Unica Delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

IL SINDACO

VISTO l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2010 n. 179 (recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese") convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, che testualmente dispone:

"1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.";

DATO ATTO che detta norma è stata istituita presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita in attuazione di quanto previsto dall'art. 62-bis del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm., recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

RILEVATO che in relazione a detto comma 1 del citato art. 33-ter, le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in casi di inadempimento, derivano la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari comunali responsabili;

POSTO che il comma 2 di detto art. 33-ter demanda all'AVCP di stabilire, con propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA;

VISTO il Comunicato del Presidente AVCP del 16.5.2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 28.5.2013), in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, devono comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione del citato art. 33-ter, il nominativo del responsabile ai sensi e per gli effetti della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm., il quale provvede all'iniziale verifica o alla compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo responsabile (l'aggiornamento delle informazioni dell'AUSA dovrà essere comunque effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno);

VISTO lo stesso Comunicato del Presidente AVCP del 16.5.2013, in cui si è stabilito che con successivo Comunicato sarebbero state rese note le modalità e le informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell'AUSA, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati;

VISTO il Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013, con il quale, considerata la necessità di uniformare le modalità operative e di funzionamento dell'AUSA a quelle degli altri servizi forniti dall'AVCP, si forniscono indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati da tenere dall'AUSA stessa;

ATTESO che il suddetto Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013 fa anche riferimento al Manuale utente pubblicato all'indirizzo URL <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali> che descrive le modalità operative con le quali il suddetto responsabile da nominare da questa Amministrazione comunale ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. deve richiedere l'associazione delle proprie credenziali al profilo RASA;

RILEVATO che con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., è stato approvato il Nuovo Codice degli Appalti il quale all'art. 216, comma 10 delle disposizioni transitorie e di coordinamento, dispone: "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.";

SOTTOLINEATO, nello specifico che:

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, il quale viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante" (RASA);
- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche;
- il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo RASA, secondo le modalità operative indicate nel citato Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013;
- che la suddetta nomina è indispensabile anche a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
- l'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione e che la nomina deve risultare nel Piano Anticorruzione dell'Ente;

RITENUTO che il provvedimento con il quale si deve nominare il suindicato Responsabile comunale RASA sia di competenza del Sindaco, in attuazione alle disposizioni contenute sia nel "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2 e sia nel vigente Statuto comunale;

POSTO, quindi, che con il presente decreto si intende nominare il suindicato responsabile RASA, il quale dovrà provvedere all'iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata AUSA, secondo i citati Comunicati del Presidente AVCP del 16.5.2013 e 28.10.2013;

DECRETA

1. di nominare, per le motivazioni in premessa esposte, quale "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" del Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan, il dott. Luigi Chiochetti, domiciliato per la carica presso il Comune, in qualità di Segretario comunale, il quale viene incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di codesta Amministrazione comunale, ai sensi di quanto indicato con Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 28.10.2013;
2. di dare atto che la presente nomina a RASA non dà diritto ad alcun compenso economico, essendo ricompresa nell'attività dello stesso;
3. di trasmettere copia del presente decreto:
 - al Segretario comunale nominato;
 - ai Responsabili dei servizi e uffici comunali;
 - all'Ufficio Personale per la conservazione del presente decreto di nomina nel fascicolo personale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

IL SINDACO
Giulio Florian



Piazza de Comun, 1 - 38036 Sèn Jan di Fassa – Tel. 0462 764758 – Fax 0462 763578
Cod. Fiscale 02485300228
e-mail: segreteria@comune.senjandifassa.tn.it PEC: protocollo@pec.comune.senjandifassa.tn.it
sito istituzionale: www.comune.senjandifassa.tn.it

